



ACCORDO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO

tra

l'Istituto Centrale per il Restauro (di seguito denominato ICR o Istituto), con sede legale in via di San Michele n. 25, 00153 Roma, C.F. 80189810585, PEC icr@pec.cultura.gov.it, nella persona del suo Legale rappresentante il Direttore Arch. Luigi Oliva, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto,

e

Il Parco Archeologico di Pompei (di seguito denominata PAP o Parco), con sede legale in Pompei (NA), Via Plinio n. 26, C.F. 90083400631, PEC pa-pompei@pec.cultura.gov.it, nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco,

di qui in poi denominati "Parti" e, singolarmente, "Parte",

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il PAP, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica; ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, "si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto;
- Il PAP provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori;
- il PAP, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, "svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali (...) h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria; i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività;
- l'ICR, specializzato nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio culturale, esplica funzioni esecutive, direttive e prescrittive di livello superiore in materia di ricerca scientifica, progettazione, formazione, sperimentazione e verifica, finalizzate a interventi di preservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, definendone le norme tecniche e metodologiche di progettazione ed esecuzione ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;

- l'ICR è sede di una Scuola di Alta Formazione, con corso a ciclo unico di cinque anni e diploma finale equiparato alla laurea magistrale in "Conservazione e restauro dei beni culturali", classe LMR02, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali";
- l'Accordo Quadro prot. ICR – CONVENZIONI ITALIA 35 stipulato fra le Parti in data 28/08/2025, precedentemente autorizzato con nota DG-ABAP n. 0021963-P del 24/07/2025 e nota MIC_PA-POMPEI_Mostre_Didattica n. 9794-P, ha il fine di disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune in ambito formativo e scientifico;
- l'oggetto del suddetto Accordo, fissato nel relativo art. 1, stabilisce che le Parti concordano di gestire nelle forme della cooperazione la gestione di singole iniziative che potranno essere di volta in volta definite, impegnandosi ad instaurare rapporti di collaborazione scientifica sui temi di ricerca, interventi e strategie volti al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di competenza del Parco e che all'art.2 si prevede la stipula di specifici accordi attuativi che definiscano e precisino le attività e i dettagli (tempistiche, modalità esecutive, opere, risorse umane coinvolte);
- il sopra citato Accordo costituisce necessaria premessa per il presente Accordo attuativo e pertanto ad esso si richiama per quanto non specificato nel presente atto;
- il presente accordo attuativo è stato autorizzato con nota DG- ABAP n. 29283 -P del 03/08/2026 acquisita agli atti di questo istituto con nota protocollo n. 3683-A del 03/08/2026.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo attuativo.

Art. 2

Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente accordo attuativo, le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata all'inserimento nelle attività didattiche della sede SAF ICR di Roma dell'intervento di restauro conservativo di otto reperti di seguito elencati e provenienti dai depositi di Casa Bacco e dalla camera climatizzata del Laboratorio di Ricerche Applicate.
2. Gli oggetti del restauro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo sono di seguito riportati:
 - skyphos in vetro, n.inv. 3335
 - cratere in vetro n.inv. 3571
 - olpe in vetro n.inv. 11379
 - tazza biansata in vetro n.inv. 43890
 - olpe in vetro n.inv. 20.M444-1.443
 - bottiglia lenticolare in vetro n.inv. 20.M444-1.444
 - situla in *faiance* V 3, 2
 - frammenti di una "borsa" in cuoio e relativi frammenti di legno, provenienti da Oplontis n.inv. 585180

I predetti manufatti sono stati individuati nel corso di un sopralluogo congiunto del personale tecnico-scientifico dell'ICR e del Parco effettuato in data 13/03/2026. I beni da sottoporre a restauro sono stati selezionati in relazione alle loro specifiche caratteristiche tecniche e allo stato di conservazione.

Art. 3 - Obiettivi

1. Il Parco persegue gli obiettivi di conservazione, studio e valorizzazione delle suddette opere che risultano bisognose di restauro.
2. L'ICR, attraverso la Scuola di Alta Formazione richiamata nelle premesse del presente atto, persegue l'obiettivo della formazione attraverso l'esecuzione delle seguenti attività sugli oggetti individuati presso i depositi del Parco:
 - un intervento di restauro nell'ambito dell'insegnamento di RESTAURO DEI MANUFATTI IN VETRO (laboratorio) per il 74° corso del Percorso Formativo Professionalizzante 4 presso la SAF ICR sede di Roma per quanto concerne i reperti in vetro suelencati (art.2);
 - una tesi di Laurea (classe LMR/02) del Percorso Formativo Professionalizzante 4 e relativo intervento di restauro presso la SAF ICR sede di Roma, dei frammenti di una "borsa" in cuoio con frammenti di legno (art.2);
 - studio e relativo intervento di restauro del vaso in *faience* (art.2) nell'ambito più generale, inquadrato all'art. 1 dell'accordo quadro di riferimento, "trattamento e restauro del patrimonio culturale del Parco Archeologico di Pompei"

Art. 4

Attività da espletare e modalità di esecuzione

1. L'ICR, in linea con quanto previsto in merito ai propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente accordo attuativo e dalla normativa vigente si impegna a:
 - a) farsi carico del trasporto, tramite mezzo interno, dei reperti dal Parco alla sede ICR di Roma e della restituzione delle opere stesse presso la sede di provenienza alla fine dell'intervento. ICR provvederà inoltre alla realizzazione degli imballi necessari per il trasferimento dei beni;
 - b) effettuare analisi, studi diagnostici e approfondimenti storico-artistici propedeutici all'intervento o ai fini di ricerca;
 - c) effettuare l'intervento operativo di conservazione e restauro;
 - d) realizzare attività didattiche collegate ai programmi di studio della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto (SAF-ICR);
 - e) realizzare attività di valorizzazione e comunicazione culturale relative all'intervento di restauro oggetto del presente accordo attuativo;
 - f) provvedere ad accompagnare le opere nel trasporto dalla sede del Parco alla sede ICR di Roma, di concerto con gli incaricati ICR. L'ICR assume l'onere di curare il trasporto dei beni dal Parco alla sede ICR di Roma, nonché la successiva restituzione agli uffici di provenienza al termine delle attività, provvedendo altresì alla predisposizione degli idonei imballaggi. La copertura assicurativa dei beni, con polizza nella formula "da chiodo a chiodo" è posta a carico del Parco. L'ICR provvede all'attivazione della suddetta copertura assicurativa e il Parco si impegna a rimborsare le relative spese, previa presentazione della documentazione giustificativa.
 - g) I valori assicurativi dei beni sono determinati come di seguito indicato:
 - skyphos in vetro, n.inv. 3335: 10.000,00 €
 - cratere in vetro n.inv. 3571: 10.000,00 €
 - olpe in vetro n.inv. 11379: 10.000,00 €
 - tazza biansata in vetro n.inv. 43890: 10.000,00 €
 - olpe in vetro n.inv. 20.M444-1.443: 15.000,00 €
 - bottiglia lenticolare in vetro n.inv. 20.M444-1.444: 15.000,00 €
 - situla in faience V 3, 2: 30.000,00 €

- frammenti di una “borsa” in cuoio e relativi frammenti di legno, provenienti da Oplontis n.inv. 585180: 350.000,00 €

2. Ai fini dell'esecuzione della presente accordo attuativo e nel rispetto della normativa vigente il Parco si impegna a:
 - a) condividere competenze scientifiche e tecniche;
 - b) sostenere e agevolare l'ICR in tutte le fasi progettuali e operative delle attività concordate, permettendone, per quel che è di sua competenza e nei limiti di legge, la fattibilità operativa;
 - c) fornire ogni aiuto possibile inerente alla documentazione e allo scambio di informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
 - d) collaborare con l'ICR e la SAF-ICR all'ideazione e implementazione di progetti di ricerca e formativi di varia natura; di attività di studio, di ricerca e di pratica di laboratorio su materiali, manufatti e opere di competenza del Parco da realizzarsi anche presso i laboratori di restauro ICR.

Art. 5

Responsabili dell'attuazione e risorse umane coinvolte

1. I responsabili scientifici del presente accordo attuativo sono:
 - a) per l'ICR, la dott.ssa Antonella Di Giovanni, funzionaria restauratrice-conservatrice per il manufatto in cuoio e relativi frammenti in legno e la dott.ssa Elisabeth Huber, funzionaria restauratrice-conservatrice per i manufatti in vetro e *faïence*,
 - b) per il Parco, la dott.ssa Ludovica Alesse, funzionaria restauratrice-conservatrice.

Art. 6

Durata e validità

1. Il presente accordo attuativo entrerà in vigore alla data di repertoriazione della stessa e avrà validità triennale. Alla scadenza, le Parti potranno concordare una proroga del presente Accordo attuativo, mediante atto scritto sottoscritto da entrambe, nel quale saranno definiti i nuovi termini di durata.

Art. 7

Riprese fotografiche e/o audiovisive e proprietà intellettuale

1. Le Parti si riservano la facoltà di realizzare riprese fotografiche e/o audiovisive durante le attività oggetto del presente accordo attuativo, per finalità di documentazione, studio, ricerca e didattica e ne autorizzano l'eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, per la comunicazione e la promozione delle proprie attività.
2. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo attuativo saranno di proprietà comune. Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'apporto dell'altra Parte nei risultati.
3. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente alla decorrenza del presente accordo attuativo e rimane libera di utilizzarle o rivelerle a sua sola discrezione. Nulla in questo accordo attuativo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza; lo stesso vale per qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Art. 8

Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte garantirà la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale o del personale che, in virtù del presente accordo attuativo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla rispettiva Parte in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano i luoghi dove si svolgeranno lavori e ricerche. Ciascuna Parte solleva l'altra da qualsivoglia responsabilità derivante da cause a lei non imputabili.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si farà riferimento a quanto già previsto nell'art. 6 dell'Accordo Quadro del 28/08/2025 come necessaria premessa al presente accordo attuativo.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente accordo attuativo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente accordo attuativo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo attuativo.
3. I dati personali qui riportati e/o eventualmente scambiati, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo attuativo nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Art. 10

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
 - a) se all'ICR: PEC icr@pec.cultura.gov.it; PEO: icr@cultura.gov.it; antonella.digiovanni@cultura.gov.it; elisabeth.huber@cultura.gov.it
 - b) se al Parco: PEC pa-pompei@pec.cultura.gov.it; PEO pa-pompei@cultura.gov.it; ludovica.alesse@cultura.gov.it;

all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 11

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo attuativo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo attuativo.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente accordo attuativo può essere emendato, modificato, o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma,

Per l'Istituto Centrale per il Restauro
Il Direttore
Arch. Luigi Oliva

Firmato digitalmente da
Luigi OLIVA

0 = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore
Dott. Gabriel Zuchtriegel



GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
MINISTERO DELLA
CULTURA
09.09.2026 16:30:03
GMT+02:00